

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(adottata con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE)

Deliberazione N. 32 del Reg. del 29/12/2017	OGGETTO: " Approvazione Regolamento sul diritto di interpello, D.lgs. 156/2015".
---	---

Settore proponente: Settore 2	
Si propone l'adozione della deliberazione in oggetto.	
Data, 29/12/2017	Il Responsabile del Settore 2 F.to Dott. Renzo Morrone

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO - Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico, amministrativo previste dalla vigente legislazione, si esprime parere: FAVOREVOLE Data, 29/12/2017 Il Responsabile del Settore 2 F.to Dott. Renzo Morrone
---	--

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA - Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: non necessita. Data, _____ Il Responsabile del Settore 2 Dott. Renzo Morrone
---	--

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

oooooooooooo

Proposta di deliberazione da adottarsi con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Regolamento sul diritto di interpello, D.lgs. 156/2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto legislativo n. 156/2015 “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”;

Preso atto che i Comuni devono adeguare i rispettivi regolamenti alle nuove norme recate dall’art. 11 della Legge n. 212/2000 “**Statuto del Contribuente**” ed al suddetto decreto in particolare agli artt. 2-6;

Considerate che le disposizioni del D.Lgs. n. 156/2015 sono applicabili ai tributi locali a partire dal 01 Gennaio 2016 anche se il Comune non ha mai approvato un proprio Regolamento sul diritto di interpello;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 66 del 29/12/2017 ad oggetto “**Nomina del responsabile della procedura per l’esame del reclamo e proposte di mediazione**”;

Ritenuto opportuno dotarsi di tale Regolamento;

Visto l’art. 3 “**Motivazione del provvedimento**” della Legge 241/90 ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs.14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000ss.mm.;

PROPONE

- 1) Di approvare l’allegato “**Regolamento sul diritto di interpello**” ai sensi del D. Lgs. n. 156/2015 composto da n. 7 articoli che qui si allega per farne parte integrante del presente atto, ALLEGATO A;
- 2) Di trasmettere il presente al MEF – Roma;
- 3) Di pubblicare il presente atto sul sito Web Comunale Amministrazione Trasparente;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del Settore 2

F.to Dott. Renzo Morrone

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO COMUNE di CASALI DEL MANCO

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	
Articolo 2 - <i>Presentazione dell'istanza dell'interpello</i>	
Articolo 3 - <i>Contenuto Istanza di interpello</i>	
Articolo 4- <i>Inammissibilità delle istanze</i>	
Articolo 5 - <i>Adempimenti del Comune</i>	
Articolo 6 - <i>Efficacia della risposta all'istanza d'interpello....</i>	
Articolo 7 - <i>Entrata in vigore</i>	

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”, e del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*”, disciplina il diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ai fini del presente Regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 - Presentazione dell’istanza dell’interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Possono presentare istanza di interpello anche contribuenti non residenti e i soggetti che in base alla Legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie
5. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso, la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all’articolo 6.
6. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
8. L’istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla Legge per le presentazioni delle dichiarazioni o per l’assolvimento di altri obblighi tributari; la stessa non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 3 – Contenuto Istanza di Interpello

1. L’istanza di Interpello deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'Amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Articolo 4- Inammissibilità delle istanze

4. Le istanze di cui all'art. 2 sono inammissibili se:
- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b) dell'Art. 3;
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell'Art. 3 comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 5- Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso, il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di CASALI DEL MANCO

Articolo 6 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 7 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della Deliberazione di approvazione. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia tributaria.

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

oooooooooooo

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PER LA GESTIONE PROVVISORIA DEL COMUNE DI CASALI DEL MANCO

ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 32 del Reg. del 29/12/2017	OGGETTO: “Approvazione Regolamento sul diritto di interpello, D.lgs. 156/2015”.
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **17,30** presso la sede del Comune di Casali del Manco, in via A. Proviero n. 9, (loc. Casole Bruzio) il Commissario Prefettizio, D.ssa Maria Vercillo, nominata per la provvisoria gestione del Comune di Casali del Manco, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, con decreto del Prefetto di Cosenza n. 35389 del 10/05/2017, con la assistenza del Segretario generale dott. Mario Zimbo,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 11/2017, “*Legge Regionale Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta*” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 40 del 05/05/2017);

VISTA la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 2, dott. Renzo Morrone recante: “Approvazione Regolamento sul diritto di interpello, D.lgs. 156/2015”, che forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l'art. 4 del D.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, mentre spetta ai dirigenti l'adozione degli atti edei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e che gli stessi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

Visto il decreto legislativo n. 156/2015 “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”;

Preso atto che i Comuni devono adeguare i rispettivi regolamenti alle nuove norme recate dall'art. 11 della Legge n. 212/2000 “**Statuto del Contribuente**” ed al suddetto decreto in particolare agli artt. 2-6;

Considerate che le disposizioni del D.Lgs. n. 156/2015 sono applicabili ai tributi locali a partire dal 01 Gennaio 2016 anche se il Comune non ha mai approvato un proprio Regolamento sul diritto di interpello;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 66 del 29/12/2017 ad oggetto “**Nomina del responsabile della procedura per l'esame del reclamo e proposte di mediazione**”;

Ritenuto opportuno dotarsi di tale Regolamento;

Visto l'art. 3 "**Motivazione del provvedimento**" della Legge 241/90 ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs.14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000ss.mm.;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico contabile del Responsabile Settore Economico Finanziario attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato "**Regolamento sul diritto di interpello**" ai sensi del D. Lgs. n. 156/2015 composto da n. 7 articoli che qui si allega per farne parte integrante del presente atto, ALLEGATO A;
- 2) Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore Economico/Finanziario/Tributi quale RUP, per provvedimenti conseguenti e necessari.
- 3) Di trasmettere il presente atto al MEF – Roma;
- 4) Di pubblicare il presente atto sul sito Web Comunale Amministrazione Trasparente;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Mario Zimbo

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to D.ssa Maria Vercillo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

X	è divenuta esecutiva il giorno della adozione, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000;
	diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Casali del Manco, 29/12/2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mario Zimbo
